



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N.50

Oggetto: Centrale unica di committenza – Istituzione della centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006. Recesso da Asmel ed approvazione schema di convenzione.

L'anno **Duemilaquindici** addì **ventuno** del mese di **Dicembre**, alle ore **18.24**, -in continuazione- nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione **straordinaria**, in **seduta pubblica**, di **seconda convocazione**, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del **Dott. Piero Francesco Vico**.

Assiste il Segretario Generale **Dr. Angelo Pellegrino**.

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass	N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1	Domenico Lo Polito -Sindaco-	SI		10	Maria Silella	SI	
2	Nicola Di Gerio	SI		11	Carmine Lo Prete	SI	
3	Girolamo Rubini	SI		12	Giuseppe Santagada	SI	
4	Piero Francesco Vico	SI		13	Ferdinando Laghi		SI
5	Era Rocco	SI		14	Onofrio Massarotti	SI	
6	Peppino Pignataro	SI		15	Maria Antonietta Guaragna	SI	
7	Francesca Dorato	SI		16	Serafina Astorino		SI
8	Serena Carrozzino		SI	17	Francesco Battaglia	SI	
9	Vincenzo Dario D'Atri		SI				

PRESENTI N.13

ASSENTI N.4

Constato il numero legale necessario per la validità della seduta, alle ore 18,24 il Presidente dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del **Sindaco Lo Polito**, nonché l'intervento del Consigliere **Santagada -Solidarietà e Partecipazione-** e la dichiarazione di voto del Consigliere **Silella**, a nome dei gruppi di maggioranza **-Partito Democratico-**, **-Democratici per Castrovillari-**, **-Nuovi Percorsi-** e **-Progressisti per Castrovillari-**, la quale esprime voto favorevole;

Da atto che la relazione del **Sindaco**, l'intervento del Consigliere **Santagada** e la dichiarazione di voto del Consigliere **Silella** sono tutti meglio registrati su supporto magnetico che viene acquisito agli atti della Segreteria Generale;

Da atto, altresì, che alle ore 18.45 su proposta del **Sindaco Lo Polito** la seduta viene sospesa per dieci minuti. All'unanimità si approva.

Alle ore 19.05 la seduta riprende regolarmente ed all'appello risultano assenti i Consiglieri **Carrozzino, D'Atri, Laghi e Astorino** e quindi **presenti n.13.-**

Premesso che l'art. 33, comma 3bis, del D.lgs n. 163/2006 dispone che i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56;

- Che in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- Che l'art 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n.90, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114, prevede che:
 - a) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, entrano in vigore il 1° novembre 2015;
 - b) i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3);

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n.11 del 07/07/2014 di adesione all'Associazione ASMEL e di approvazione del relativo Statuto;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n.13 del 07/07/2014 avente ad oggetto "Centrale Unica di Committenza per l'espletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Approvazione accordo consortile ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 33 del D.lgs.12/4/2006 n.163 e ss.mm.ii.";

Rilevato che l'ANAC, a seguito di una approfondita istruttoria, con la deliberazione n.32 del 30 aprile 2015 è giunta alla conclusione che il sistema di governance di Asmel non risulta conforme alle disposizioni normative che disciplinano la centralizzazione degli appalti ed in particolare che:

- a) il consorzio Asmez e la società consortile Asmel a r.l. non rispondono ai modelli organizzativi indicati dall'art.33 comma 3-bis del D.lgs 163/06 quali possibili sistemi di aggregazione degli appalti di enti locali;
- b) pertanto, la società consortile Asmel a r.l. non può essere inclusa tra i soggetti aggregatori di cui all'art 9 del D.L. n.66/2014, né può considerarsi legittimata ad espletare attività di intermediazione negli acquisti pubblici, peraltro senza alcun limite territoriale definito;

Dato atto che l'Asmel, Società Consortile a r.l., nei termini, ha prodotto ricorso al TAR Lazio per l'annullamento della deliberazione n.32 /2015 dell'ANAC;

Dato atto che, con ordinanza n.02544/2015 Reg. Prov. Cau. del 09/06/2015 il Tar Lazio ha respinto la proposta di istanza cautelare dell'Asmel Società Consortile a r.l. e che l'Asmel avverso tale decisione ha proposto ricorso al Consiglio di Stato;

Dato atto che con ordinanza n.4016 /2015 del 09/09/2015 il Consiglio di Stato sul presupposto che si rende necessario un approfondito esame nel merito della questione ha rinviato la decisione al TAR stabilendo che, nelle more della decisione, all'esito di un complessivo bilanciamento degli interessi, "è opportuno, anche al fine di non incidere sulle procedure di gara in corso, sospendere l'efficacia del provvedimento 30 aprile 2015, n.321 dell'Autorità nazionale anticorruzione";

Rilevato che l'ANAC ha richiesto un chiarimento sull'ordinanza del Consiglio di Stato 4016/2015 e che il Consiglio di Stato, con ordinanza n.05042/2015 del 04/11/2015, ha chiarito che deve ritenersi che la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato dell'Autorità ha avuto ad oggetto esclusivamente la sua incidenza sulle procedure di gara in corso e non anche sulla futura attività amministrativa di Asmel, che rimane regolata dal suddetto provvedimento nelle more della decisione nel merito della controversia;

Preso atto, altresì, che la stessa ANAC, intervenendo anche sulla delicata questione relativa al pagamento del corrispettivo per le prestazioni svolte dalle Centrali di Committenza (come nel caso di Asmel), ha concluso che non possa essere previsto nei bandi di gara e a pena esclusione l'obbligo di richiedere il pagamento di un corrispettivo in capo al soggetto aggiudicatario;

- Che ciò nonostante, a tutt'oggi il diniego imposto da ANAC, ed impugnato nelle sedi giudiziarie da ASMEL, non risulta al momento definito. In tale contesto, dal 1° novembre 2015 il Comune, non può più autonomamente procedere ad appalti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro, fatto salvo ulteriori provvedimenti legislativi che dovessero essere emanati;
- Che indipendentemente dall'esito giudiziario, il Comune ha maturato la convinzione che il modello organizzativo di aggregazione fra singoli Comuni risulta più confacente al perseguimento degli interessi pubblici ed alla conformazione della propria struttura organizzativa, anche alla luce della determina n.11 del 23 settembre 2015 dell'autorità Nazionale Anticorruzione;
- Che quindi, per scongiurare anche un pernicioso impasse dell'attività comunale e degli interessi pubblici perseguiti, l'Ente ritiene necessario procedere ad una forma di aggregazione fra Comuni quale alternativa prevista dall'art.33 del D.Lgs.163/06;

Visto l'art 3 dello Statuto dell'Associazione Asmel, di cui alla deliberazione di C.S. n.11 del 07/07/2014 che prevede, al comma 8, la possibilità di recesso del singolo socio aderente, da comunicarsi al Consiglio Nazionale ed avente effetto con lo scadere dell'anno in corso;

Visto l'art 7 dell'accordo Consortile, di cui alla deliberazione di C.S. n.13 del 07/07/2014 che prevede, al comma 3, la possibilità di recesso del singolo ente aderente, da comunicarsi alla centrale di committenza;

- Che, pertanto, per consentire a questo Ente di aggregarsi ad una nuova Centrale Unica di Committenza, si intende recedere sia dall'Associazione ASMEL revocando l'assenso di cui alla Delibera C.S. n.11/2014 che dalla Centrale Unica di Committenza a seguito della adesione

approvata con la deliberazione del C.S. n.13/2014;

Considerato, pertanto, che si ritiene opportuno aderire a nuova centrale di committenza attesa l'obbligatorietà degli acquisti di lavori servizi e forniture per il tramite di una CUC dal 1° novembre 2015;

Considerato che numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine “accordo consortile” riportato nell’art.33, comma 3-bis del d.lgs. n.163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all’art.30 del d.lgs. n.267/2000, come strumento alternativo all’unione dei comuni (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; sez. reg. controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del 26 giugno 2013);

- che in tale ottica interpretativa, quindi, l’espressione “accordi consortili” deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all’obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell’unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;
- che l’art.30 del d.lgs. n.267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che il comma 4 dell’art.30 del d.lgs. n.267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

Atteso che il Sindaco della Città di Castrovillari, con nota prot. n.27520 del 11/12/2015, ha richiesto al Sindaco del Comune di Saracena la disponibilità ad attivare in convenzione la Centrale Unica di Committenza;

- Che il Sindaco del Comune di Saracena con nota prot.n.6447del 16/12/2015, ha dato la propria disponibilità ad attivare in convenzione con il Comune di Castrovillari, la Centrale Unica di Committenza;

Preso atto che i predetti Sindaci dei comuni di Castrovillari e Saracena hanno unanimemente ritenuto che la soluzione convenzionale rappresenti lo strumento di cooperazione intercomunale, tra quelli previsti dall’art.33 comma 3-bis del D.Lgs n.163/2006, maggiormente idoneo per garantire il rispetto dei richiamati obblighi normativi;

Visto che la procedura come sopra descritta si è positivamente conclusa e ognuno dei comuni sta provvedendo a deliberare, nei tempi previsti, lo schema di convenzione secondo il testo allegato parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto di dover approvare lo schema di convenzione allegato parte integrante della presente deliberazione, e ciò al fine di consentire al Comune di ottemperare al disposto dell’art.33 bis del Dlgs 163/2006, attraverso una soluzione, tra quelle previste nella norma, giudicata confacente alla struttura organizzativa dell’ente e idonea ad assolvere alla complessa funzione degli approvvigionamenti e degli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture;

Visto l'art.42, comma 2 lett. c) del D.lgs n.267/2000 che prevede la competenza del Consiglio comunale in merito alla costituzione di forme associative tra comuni;

Accertato che, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione, *di cui al modello allegato*:

- **Si** esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- **si** esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Con il seguente esito della votazione, proclamata dal Presidente Vico:

Consiglieri presenti: **n.13**

Favorevoli: **n.9**

Astenuti: **n.4** (*Santagada, Guaragna, Massarotti e Battaglia*)

D E L I B E R A

Per quanto espresso in narrativa da intendersi qui integralmente riportato e trascritto per formarne parte integrante e sostanziale:

- 1) **di recedere** dall'ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali, con sede in Gallarate (VA);
- 2) **di recedere** dall'ASMEL Consortile S.C. a.r.l., con sede legale in Roma - Piazza del Colosseo n.4, e sede operativa in Napoli, Centro direzionale- Isola G/1 -, quale Centrale di Committenza;
- 3) **di provvedere** alle necessarie comunicazioni all'Asmel, agli indirizzi suddetti, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 dello Statuto dell'Associazione e dell'art.7 dell'accordo consortile, in premessa citati;
- 4) **di esprimere** la volontà di svolgere in forma associata ai sensi dell'articolo 33, comma 3bis, del D.lgs n.163/2006 e dell'art.30 del Dlgs 267/2000, le procedure relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi dei comuni di Castrovillari e Saracena ferma restando la possibilità di acquisire beni e servizi autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- 5) **di approvare** lo schema di convenzione ex art.30 del D.lgs n. 267/2000, come predisposto nella parte narrativa della presente deliberazione ed in corso di analogo adozione a cura dei consigli comunali di Castrovillari e Saracena;
- 6) **di stabilire** che la convenzione, dopo che sarà sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità della stessa, diventerà operativa a tutti gli effetti e gli uffici comunali saranno tenuti a conformarsi adottando tutte le misure necessarie per la sua piena attuazione a decorrere dalla stipula della convenzione, costituendo la presente deliberazione criterio generale in materia di ordinamento degli uffici ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera a), del Dlgs 267/2000;
- 7) **di dare atto** che il nostro comune, con l'adozione della convenzione in oggetto, è designato capofila e delegato dagli altri comuni aderenti a svolgere le funzioni proprie della centrale unica di committenza (CUC); con successivo atto del Consiglio Comunale, previo parere dei revisori dei conti, si provvederà ad effettuare la variazione di bilancio finalizzata a dare

copertura alle maggiori spese derivanti dalle funzioni delegate, mediante previsione di stanziamento in entrata per la contabilizzazione dei rimborsi da parte degli altri comuni aderenti; successivamente a tale atto la Giunta comunale provvederà alla istituzione di un apposito capitolo in entrata per la contabilizzazione dei rimborsi dovuti dai comuni aderenti al comune ed alle conseguenti previsioni nel relativo bilancio;

- 8) **di stabilire** che la CUC istituita mediante la presente convenzione presenti annualmente un rendiconto delle proprie attività evidenziando in particolare i tempi di svolgimento delle procedure alla stessa assegnate e i risparmi realizzati, oltre a quanto necessario per accertarne la congruità all'indirizzo politico-amministrativo degli enti aderenti e per consentire di operare le opportune variazioni organizzative volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle procedure di gara e degli affidamenti;
- 9) **di stabilire** che gli elementi di natura organizzativa riportato nello schema di convenzione costituiscono criteri generali rispetto ai quali la Giunta comunale, per quanto di propria competenza in base all'art.48, comma 3 del d.lgs. n.267/2000, ed i Dirigenti/Responsabili di servizio adotteranno i necessari atti di organizzazione (eventualmente anche di natura regolamentare) per l'attivazione della Centrale unica di committenza;
- 10) **dispone** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- 11) **dispone**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - a) al Dirigente Dipartimento Amministrativo Finanziario;
 - b) ai Responsabili di Settore;
 - c) all'Ufficio Appalti e Contratti;
 - d) al Servizio di Ragioneria;

Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, con voti unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO

F.to - Angelo Pellegrino -

IL PRESIDENTE

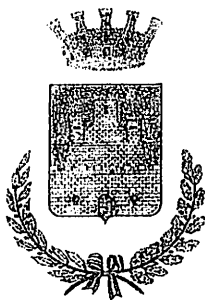
F.to - Piero Francesco Vico -

Addì 15.12.2015

Il Responsabile Servizio/Procedimento

Il Dirigente Dipartimento
Amministrativo Finanziario
Il Dirigente/Responsabile Settore
Dott.ssa Beatrice Napolitano

ALLEGATO Delibera di Giunta/Consiglio Comunale N. 50 del 21-12-2015



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere:

☒ **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

☐ **NON FAVOREVOLE** per la motivazione indicata con nota ID _____ del _____, che si allega.-

Addì 15.12.2015

Il Responsabile Servizio/~~Procedimento~~

Il Dirigente Dipartimento
Amministrativo/Finanziario
Il Dirigente/Responsabile Settore
Dott.ssa Beatrice Napolitano



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere:

- ☒ **FAVOREVOLE** di regolarità contabile. *sottolineando che il capitolo di spesa sarà istituito nel Bilancio di Previsione 2016*
- ☐ **NON FAVOREVOLE** per la motivazione indicata con nota ID _____ del _____, che si allega.

Addì 17.12.15

Il Responsabile Servizio/Procedimento

[Signature]
UFFICIO DI RACCOMANDA
IN CARICA DEL PROCEDIMENTO
Dott. Raffaele Crocetta

Il Dirigente/Responsabile Settore

Amministrativo Finanziario
Dott.ssa Beatrice Napolitano
[Signature]

AFFISSIONE E COMUNICAZIONI

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il
..... **28 DIC. 2015** .., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, articolo 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

- Ne è stata data comunicazione di avvenuto deposito presso la Segreteria Generale ai Consiglieri Comunali, con nota in data, ai sensi del comma 2, dell'articolo 24 del vigente regolamento per la funzione deliberante del Consiglio comunale.

F.to l'addetto alla pubblicazione

~~Il Messo Comm.~~
Caterina Donato

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi **28 DIC. 2015**

IL SEGRETARIO GENERALE
- Angelo Pellegrino -

